



# CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

**ORDINANZA SINDACALE N. 23**

**DEL 11/04/2020**

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - PROROGA FINO AL 3 MAGGIO DELLA SOSPENSIONE DEI MERCATI ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO.**

---

## IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

**Viste** e richiamate le proprie ordinanze n° 16 e n° 18 del 26 marzo 2020 entrambe inerenti misure di contenimento per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 da attuarsi nel territorio comunale e, più specificatamente, limitazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche sia in forma stanziale che itinerante;

**Vista**, altresì, la propria ordinanza n° 21 del 06/04/2020 con la quale si disponeva la proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure di inibizione e di limitazione della vendita disposte con le ordinanze sopra citate;

**Visto** il D.L. n° 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Gazzetta Ufficiale serie generale n° 79 del 25/03/2020;

**Visto** il D.P.C.M. 10/04/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale le misure precedentemente introdotte per limitare la diffusione del virus COVID-19, integrate e modificate, vengono prorogate fino alla data del 3 maggio 2020;

**Viste** le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti misure straordinarie e urgenti di contrasto per la diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio della Sardegna e, in particolare l'ordinanza n° 18 del 07/04/2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna";

**Considerato** che permangono le ragioni di sospensione dei mercati all'aperto su area pubblica nonché del commercio in forma itinerante, fatta salva la deroga per le frazioni di Bassacutena e San Pasquale;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112,

**Visto** il vigente Statuto Comunale,

**Visto** il D.Lgs. N° 267/2000,

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere in merito,

### **ORDINA**

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

- **di prorogare il periodo di sospensione fino al 3 Maggio 2020**, termine ulteriormente prorogabile fino al termine dell'emergenza sanitaria, dei mercati settimanali cittadini del martedì "campagna amica" e del sabato, compresa la vendita degli alimenti e dei prodotti agricoli;
- di prorogare il divieto di vendita su aree pubbliche di merci di ogni genere su tutto il territorio comunale con eccezione per le frazioni di Bassacutena e San Pasquale ove è consentita la vendita itinerante esclusivamente di prodotti alimentari con obbligo, in capo ai titolari dell'attività, di garantire il rispetto della distanza tra i clienti di almeno un metro.

### **AVVERTE**

il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 11/04/2020

Il ViceSindaco  
Giovanni Antonio Addis

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*